

COMUNE DI BOLOGNA

=====

CONTRATTO DI APPALTO PER LA GESTIONE DEL SERVIZIO DI SUPPORTO EDUCATIVO E SOSTEGNO ALLE AUTONOMIE RIVOLTO ALLE PERSONE ADULTE IN CARICO AL SERVIZIO SOCIALE PER LA DISABILITÀ ED ALL'AREA ACCOGLIENZA DEL SERVIZIO SOCIALE DI COMUNITÀ DEL TERRITORIO DI BOLOGNA.

CIG: 9013300A73

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno 2022 (duemilaventidue) il giorno 16 (sedici) del mese di maggio in Bologna, nella Sede Municipale, innanzi a me, Dr. Roberto Finardi, Segretario Generale del Comune di Bologna, in qualità di Ufficiale Rogante del Comune medesimo, secondo quanto previsto dall'art. 97, comma 4, lettera c), del D. Lgs.18 agosto 2000 n. 267 "Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali", intervengono, anche da remoto, connessi in via telematica, nel presente contratto a mezzo di rappresentante come infra specificato:

- il **COMUNE DI BOLOGNA** (CF/P.IVA 01232710374), con sede in Palazzo d'Accursio, Piazza Maggiore n. 6, in persona della Dott.ssa Maria Adele Mimmi, nata a Bologna il 22/08/1965, nella sua qualità di Capo Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità la quale interviene nel presente atto non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse del Comune di Bologna, ed agisce in base all'incarico conferitogli da atto del Sindaco, P.G. n. 100851/2022;
- **C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE** C.F./P.IVA 00672690377, con sede legale in Bologna, Via Paolo Bovi Campeggi 2/4 E, nella persona della Sig. Franca Guglielmetti nata a Bologna il 12/01/1957 C.F. GGLFNC57A52A944N domiciliata per la carica presso la sede dell'impresa, ove sopra, C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE, la quale interviene nel presente atto, non in proprio, ma a nome, per conto e nell'interesse della mandataria e della mandante del Raggruppamento temporaneo di impresa costituito con atto notarile Rep. n. 96198 Raccolta 11821 del 23/03/2022 riportante altresì le quote di partecipazione al raggruppamento delle

singole imprese: C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE (mandataria) – quota 56,10% e ASSCOOP Soc. Coop. Sociale (mandante) – quota 43,90%.

Io, Segretario Generale rogante sono certo della identità personale e qualifica di detti componenti, i quali, nel nome come sopra, mi chiedono di ricevere questo atto al quale

PREMETTONO

- che con determinazione dirigenziale P.G. N. 82088/2022 del 17/02/2022, esecutiva ai sensi di legge, si procedeva all'aggiudicazione del servizio di cui all'oggetto a favore del costituendo RTI fra C.A.D.I.A.I. COOPERATIVA SOCIALE (mandataria) e ASSCOOP SOCIETÀ COOPERATIVA SOCIALE (mandante), in esito allo svolgimento della relativa procedura aperta svolta ai sensi dell'art. 95 comma 2 del D. Lgs n. 50/2016 con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo;
- che non si è applicato il termine dilatorio per la stipula del contratto, in quanto è stata presentata una sola offerta, come previsto dall'art. 32, comma 10, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016;
- che con determinazione dirigenziale PG. n. 202307 del 29/04/2022, esecutiva ai sensi di legge, è stata attestata l'efficacia dell'aggiudicazione;
- che con determinazione dirigenziale PG. n. 96792/2022 esecutiva dal 25/02/2022, è stata subimpegnata la somma relativa al presente contratto;
- che con verbale P.G. n. 152754/2022 il RUP ha ordinato l'esecuzione in via anticipata del servizio a partire dal giorno 01/04/2022;

TUTTO CIÒ PREMESSO

e ritenuto parte integrante e sostanziale del presente atto tra il Comune di Bologna e l'Impresa, come sopra rappresentati, si conviene e si stipula quanto segue:

ART. 1 - OGGETTO DEL CONTRATTO

Il Comune di Bologna, come sopra rappresentato, di seguito denominato stazione appaltante, affida all'appaltatore che, in persona del suo legale rappresentante, accetta, l'esecuzione del servizio di supporto educativo e sostegno alle autonomie rivolto alle persone adulte in carico al Servizio Sociale per la Disabilità ed all'Area Accoglienza del Servizio Sociale di Comunità del

territorio di Bologna, secondo quanto descritto nel presente contratto e nel capitolato speciale d'appalto.

ART. 2 - DOCUMENTI CONTRATTUALI

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto di appalto e concorrono a determinarne il contenuto i seguenti documenti: Capitolato Speciale di Appalto, Offerta Tecnica, Patto d'integrità, Atto costitutivo RTI, Accordo trattamento dati.

I documenti sopra elencati, seppure non materialmente riportati nel testo del presente contratto di appalto, sono pienamente conosciuti dalle parti e vengono dai contraenti sottoscritti con firma digitale e conservati come per legge.

ART. 3 - VALORE DEL CONTRATTO

L'ammontare complessivo del contratto è di Euro 1.411.636,07 (unmilionequattrocentoundicimilaseicentotrentasei/07), oltre I.V.A. a carico della stazione appaltante, ai sensi di legge. Il suddetto valore è stato calcolato applicando alla base di gara il ribasso dell'1% (unopercento) offerto dall'appaltatore. Gli oneri per la sicurezza derivanti da interferenze sono stimati pari a zero.

ART. 4 – DURATA DEL CONTRATTO

Il presente appalto ha durata di 21 mesi dalla data di esecuzione in via d'urgenza, 01 aprile 2022 e terminerà il 31 dicembre 2023.

L'appaltatore si impegna, per tutta la durata del contratto, a garantire l'erogazione del servizio.

Al termine del contratto potrà essere esercitata l'opzione di rinnovo per ulteriori 21 mesi mediante stipula di nuovo contratto con validità fino al 30 settembre 2025.

L'opzione di rinnovo sarà valutata al termine della durata prevista, principalmente in base alla buona esecuzione del servizio oggetto del contratto ed inoltre valutando anche eventuali modifiche nel quadro normativo vigente.

La Stazione appaltante esercita tale facoltà comunicandola all'appaltatore mediante posta elettronica certificata almeno 3 mesi prima della scadenza del contratto originario.

ART. 5 – ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO

Il presente contratto prevede la realizzazione dei seguenti servizi, specificati in dettaglio nei documenti di cui all'art. 2 del presente contratto, ed in particolare nell'offerta tecnica e nel Capitolato speciale d'appalto, ai quali si rimanda, realizzati in stretto raccordo con il Responsabile del Servizio Sociale per la Disabilità, con i coordinatori dell'Area Disabilità, con i Responsabili e con i Coordinatori delle Aree Accoglienza del Servizio Sociale di Comunità, con le Associazioni e con la rete formale ed informale presente sul territorio e con il coinvolgimento attivo delle persone in carico e delle loro famiglie:

- supporto educativo e sostegno alle autonomie nell'ambito della presa in carico del Servizio Sociale per la Disabilità garantendo attività di sostegno alle persone con disabilità ed in particolare:

- a) attività di affiancamento e supporto;

- b) attività di osservazione e pianificazione degli interventi finalizzati;

- c) organizzazione e conduzione di interventi educativi e riabilitativi individuali e/o di gruppo.

- integrazione con il Servizio Sociale per la Disabilità e con la rete dei servizi;

- nell'ambito della presa in carico dell'Area Accoglienza del Servizio Sociale di Comunità il Servizio educativo e di Supporto alle autonomie collaborazione nei progetti di sostegno alle persone con difficoltà afferenti all'area socio-economica ed abitativa ed in condizione di fragilità sanitaria:

- a) approfondimento informativo delle situazioni che effettuano l'accesso allo Sportello Sociale;

- b) attività di supporto educativo e di sostegno alle autonomie ed all'inserimento sociale nei progetti di presa in carico dell'Area Accoglienza.

- integrazione con l'Area Accoglienza del Servizio Sociale di Comunità e con la rete dei servizi.

ART. 6 - MODALITÀ DI ESECUZIONE DEL SERVIZIO

Il servizio dovrà essere eseguito in conformità al capitolato speciale d'appalto in relazione alla descrizione delle attività ed alla modalità di esecuzione dello stesso, ed all'offerta tecnica in

relazione alle funzioni svolte dal personale impiegato nella programmazione, attivazione, gestione e rendicontazione, puntuale e professionalmente qualificata, degli interventi educativi e delle attività di sostegno alle autonomie, in stretto raccordo con i Responsabili ed i coordinatori del Servizio Sociale per la Disabilità e/o del Servizio Sociale di Comunità Area Accoglienza, ed in collaborazione con la rete integrata dei servizi e degli interventi territoriali, con il coinvolgimento e la partecipazione attiva dei beneficiari, dei familiari e dei punti di riferimento comunitari. Nello svolgimento della prestazione contrattuale è richiesta l'osservanza piena, inderogabile ed inscindibile di tutte le norme, condizioni, obblighi, oneri e modalità previsti e derivanti dagli atti sopra riportati.

ART. 7 – VERIFICHE E CONTROLLI

Le verifiche sulla corretta esecuzione dell'appalto sono effettuate dal Responsabile unico del procedimento tramite il Direttore dell'esecuzione del contratto, individuato nella persona di Francesco Crisafulli e i propri referenti per la gestione dell'appalto.

Il Comune potrà chiedere l'esibizione di qualsivoglia documentazione o raccogliere informazioni sul regolare svolgimento del servizio; resta salva l'autonomia organizzativa dell'appaltatore entro i limiti dettati dall'obbligo di mantenere gli standard del servizio previsti dal capitolato speciale d'appalto.

Nel caso in cui, nel corso dell'esecuzione, insorgano contestazioni su aspetti tecnici che possono influire sull'esecuzione del contratto, il RUP formula la contestazione all'appaltatore assegnando un termine non inferiore a 15 giorni per la presentazione delle proprie controdeduzioni.

A seguito delle suddette contestazioni e in mancanza di adeguate giustificazioni da parte dell'appaltatore, la stazione appaltante può applicare le penali richiamate dal successivo art. 10 del presente contratto ovvero, nei casi previsti, disporre la risoluzione del contratto stesso.

Nel caso in cui l'esecuzione sia temporaneamente impedita da circostanze particolari, il RUP ne ordina la sospensione. Al cessare delle cause di sospensione, su disposizione del RUP, viene ordinata la ripresa del servizio con indicazione del nuovo termine di conclusione.

Il contratto può altresì essere sospeso dal RUP nei casi previsti dall'art. 107 comma 2, D.lgs. 50/2016.

ART. 8 CONDIZIONI DI PAGAMENTO ED OBBLIGHI DI TRACCIABILITÀ

Il pagamento del corrispettivo è effettuato con cadenza mensile, a fronte della regolare emissione di fatture e subordinatamente al riscontro di regolarità delle prestazioni. Nel caso in cui la prestazione non possa essere erogata per cause imputabili alla stazione appaltante, l'aggiudicataria si impegna a comunicare tempestivamente la programmazione delle modalità di recupero delle ore non svolte, tale recupero dovrà avvenire nei successivi quindici giorni feriali.

Le fatture elettroniche devono essere compilate e inviate secondo le leggi vigenti, redatte in lingua italiana ed essere intestate a:

Comune di Bologna – Settore Servizio Sociale – Dipartimento Welfare e Promozione del Benessere di Comunità, C.F. 01232710374 Piazza Liber Paradisus, 10 – 40129 Bologna.

Il Comune può accettare solo ed esclusivamente fatture trasmesse in formato elettronico secondo il formato di cui all'Allegato A "Formato della fattura elettronica" del Decreto Ministeriale n. 55 del 3 aprile 2013 che ha fissato, unitamente al successivo art. 25 del DL 66/2014, la decorrenza degli obblighi di fatturazione elettronica nei rapporti con la Pubblica Amministrazione ai sensi della Legge 244/2007, art. 1, commi da 209 a 214.

In base a quanto disposto dall'art. 1, comma 629, lettera b) della Legge di Stabilità che modifica il D.P.R. 633/72 introducendo l'art. 17-ter, si applica lo "split payment", ossia il versamento dell'IVA, da parte degli enti pubblici, direttamente all'Erario. Il Comune perciò paga al fornitore il solo corrispettivo (imponibile) della prestazione o cessione di beni, mentre la quota di IVA viene versata all'Erario.

Il pagamento viene effettuato dalla Tesoreria comunale, a mezzo di mandato, entro il termine di 30 giorni dalla data di ricevimento delle singole fatture. Tale termine può essere sospeso nel periodo di fine anno (indicativamente dal 15-31 dicembre) per le esigenze connesse alla chiusura dell'esercizio finanziario.

L'eventuale importo per gli interessi di mora sarà determinato in base al tasso di riferimento BCE, periodicamente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, a cui viene aggiunta una maggiorazione di 8 (otto) punti percentuali.

Sono a carico dell'impresa le spese derivanti da specifiche richieste relative a particolari modalità di pagamento, come accrediti in c/c bancari o postali.

Ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'appaltatore si assume l'obbligo della tracciabilità dei flussi finanziari relativamente al presente appalto, per cui tutte le transazioni relative al presente appalto devono essere effettuate utilizzando uno o più conti correnti bancari o postali accesi presso banche o presso la società Poste italiane Spa, dedicati anche non in via esclusiva, esclusivamente tramite bonifico bancario o postale ovvero altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. A tal fine, l'appaltatore si impegna a comunicare alla stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti dedicati entro sette giorni dalla loro accensione o nel caso di conti correnti già esistenti, dalla loro prima utilizzazione in operazioni finanziarie relative ad una commessa pubblica, nonché nello stesso termine, le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare su di essi.

L'appaltatore, il subappaltatore o il subcontraente che ha notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010, ne dà immediata comunicazione alla stazione appaltante e alla prefettura-ufficio territoriale del Governo della provincia in cui ha sede la stazione appaltante.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni costituisce causa di risoluzione di diritto del contratto. Si richiamano le clausole risolutorie e le sanzioni previste dalla Legge n. 136/2010 e successive modificazioni.

ART. 9 – RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE

L'Appaltatore, quale titolare dell'attività, in qualità di Datore di Lavoro ai sensi del D.Lgs 81/08 e ss.mm.ii., deve garantire l'assolvimento di tutti gli adempimenti previsti dal citato Decreto.

L'aggiudicatario è responsabile di tutte le disposizioni relative alla tutela infortunistica e sociale delle maestranze addette ai lavori di cui al Capitolato speciale d'appalto.

L'aggiudicatario dovrà osservare nei riguardi dei propri dipendenti, le leggi, i regolamenti e le disposizioni previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro di settore e dagli accordi sindacali integrativi vigenti, nonché rispettare le norme di sicurezza nei luoghi di lavoro e tutti gli adempimenti di legge previsti nei confronti dei lavoratori o soci. E' a carico dell'aggiudicatario ogni onere retributivo, assicurativo e previdenziale riguardante il personale impegnato nelle attività previste nel presente contratto.

ART. 10 – PENALI

Nel caso di ritardato adempimento o di mancato rispetto delle condizioni stabilite dal Capitolato speciale d'appalto e nell'offerta presentata, il RUP previa contestazione dell'addebito all'appaltatore e rigetto delle sue eventuali giustificazioni, valuta l'applicazione delle penali secondo la procedura indicata all'Art. 11 del Capitolato, cui per il dettaglio si rimanda.

ART. 11 – MODIFICHE CONTRATTUALI

Nel corso dell'esecuzione del contratto sono ammesse modifiche contrattuali nei casi e nei termini previsti dall'art. 106 del D. Lgs. n. 50/2016. Tutte le eventuali modifiche devono essere autorizzate dal RUP. In caso di variazioni non disposte dal Direttore dell'esecuzione, quest'ultimo fornisce all'appaltatore le disposizioni per la rimessa in pristino della situazione originaria preesistente con spese a carico dello stesso appaltatore.

La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino alla concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto. L'Appaltatore non può far valere alcun diritto alla risoluzione del contratto.

ART. 12 - RISOLUZIONE E RECESSO

Sono motivi di risoluzione del contratto:

- a) il verificarsi di almeno 5 episodi di mancata esecuzione ingiustificata del servizio;
- b) la sommatoria di un numero di interruzioni del servizio non concordate pari a dieci giorni nell'arco di un anno;
- c) violazione dell'obbligo di riservatezza di cui all'articolo 9 del Capitolato;
- d) il mancato inizio del servizio entro i termini prescritti;

- e) l'utilizzazione di personale non rispondente a quanto indicato nell'offerta tecnica;
- f) violazione di quanto previsto all'articolo 15 del Capitolato.

Nei suddetti casi, il Comune di Bologna comunica all'aggiudicatario gli estremi dell'inadempimento rilevato, assegnando un termine minimo di 15 giorni per formulare giustificazioni e/o ripristinare il servizio secondo le modalità concordate. Qualora l'aggiudicatario non ottemperi, è facoltà del Comune di Bologna di risolvere il contratto.

Ogni altra inadempienza potrà dar luogo alla risoluzione giudiziale del contratto.

In caso di risoluzione, il Comune di Bologna procede all'escussione della cauzione definitiva, fermo restando il diritto al risarcimento del maggior danno subito. Per tutto quanto non espressamente previsto, si intende integralmente richiamato l'art. 108 del D. Lgs. n. 50/2016.

Il Comune di Bologna si riserva la facoltà di recedere dal contratto prima della scadenza, in caso di sostanziali modifiche del quadro giuridico di riferimento relative alle competenze del Comune in materia. In tal caso nessun indennizzo o risarcimento è dovuto all'appaltatore, fermo restando il pagamento delle prestazioni eseguite fino alla comunicazione di recesso da parte del Comune, da trasmettere a mezzo raccomandata A.R. o posta elettronica certificata (PEC) con preavviso di almeno trenta giorni.

Per tutto quanto non espressamente previsto, si intende integralmente richiamato l'art. 109 del D. Lgs. n. 50/2016.

ART. 13 – GARANZIE E COPERTURE ASSICURATIVE

L'appaltatore, così come disciplinato dall'art. 103 del D.lgs. 50/2016, per la sottoscrizione del contratto ha costituito la garanzia definitiva sotto forma di polizza fidejussoria n. 186017550 della Unipolsai Assicurazioni S.p.a., emessa in data 21/03/2022 a favore della stazione appaltante fino alla concorrenza di Euro 70.581,80 (settantamilacinquecentottantuno/80).

La suddetta garanzia definitiva, parte integrante del presente atto, è conservata in atti a cura del Responsabile Unico del Procedimento.

La stazione appaltante potrà richiedere all'appaltatore il reintegro della garanzia se questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo ancora da corrispondere all'appaltatore.

La garanzia definitiva viene progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione del contratto fino a un limite massimo dell'80% dell'importo iniziale garantito. L'ammontare residuo permane fino all'emissione del certificato di regolare esecuzione a fronte del quale la garanzia cessa di avere effetto.

L'appaltatore, con effetto dalla data di decorrenza del presente contratto e per tutta la sua durata ed eventuali proroghe, ha presentato le polizze RCT/O così come richieste dal Capitolato speciale di Appalto, contro i rischi derivanti dall'esecuzione del presente contratto, le cui copie sono conservate in atti presso il R.U.P.

L'operatività o meno delle coperture assicurative predette e/o l'eventuale approvazione espressa dall'Amministrazione sull'assicuratore prescelto dall'appaltatore non esonerano l'appaltatore stesso dalle responsabilità di qualunque genere su di esso incombenti, né dal rispondere di quanto non coperto – in tutto o in parte – dalle suddette coperture assicurative, avendo esse solo lo scopo di ulteriore garanzia.

Ad ogni scadenza anniversaria delle polizze sopra richiamate è fatto obbligo all'appaltatore di produrre idonea documentazione atta a confermare il rinnovo della copertura assicurativa.

ART. 14 – FORO COMPETENTE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra le parti contraenti, per l'interpretazione e l'esecuzione del presente contratto, è stabilita la competenza esclusiva del Foro di Bologna.

ART. 15 – RISERVATEZZA E TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Nel rispetto del GDPR 2016/679 "Regolamento generale per la protezione dei dati" l'appaltatore ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni di cui venga a conoscenza od in possesso durante l'esecuzione del servizio, di non divulgarli in alcun modo, non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del contratto, né di farne oggetto di comunicazione senza l'espressa autorizzazione dell'Amministrazione Comunale.

L'appaltatore sarà responsabile per l'esatta osservanza da parte dei propri dipendenti e consulenti degli obblighi di riservatezza anzidetti.

In caso di inosservanza degli obblighi di riservatezza, l'Amministrazione Comunale avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il contratto, fermo restando che l'appaltatore sarà tenuto a risarcire i danni che dovessero derivare all'Amministrazione Comunale.

Con la firma dell'accordo sul trattamento dei dati di cui all'art. 2 del presente contratto, l'Appaltatore è designato responsabile del trattamento dei dati personali, con relativi obblighi e responsabilità ai sensi del Regolamento UE 679/2016 in relazione alle attività e come previsto dall'art. 18 del capitolato speciale d'appalto.

ART. 16 – DISPOSIZIONI GENERALI

Al presente contratto, oltre alle disposizioni di cui al capitolato, si applicano: le disposizioni vigenti in materia di contratti pubblici, le disposizioni di cui al Codice civile per la parte relativa alla disciplina dei contratti e le eventuali ulteriori normative speciali nazionali o comunitarie inerenti le specifiche prestazioni oggetto del contratto.

ART. 17 - REGISTRAZIONE E SPESE CONTRATTUALI

Il presente contratto d'appalto sarà sottoposto a registrazione in termine fisso ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. 26/04/1986 N. 131.

Tutte le spese del presente contratto, nessuna esclusa od eccettuata, inerenti e conseguenti vengono assunte dall'appaltatore che, per lo scopo, ha effettuato a favore della Tesoreria del Comune, Unicredit Banca S.p.A., il versamento di Euro 1.931,02 (mille novecentotrentuno/02), di cui Euro 1.731,02 (millesettecentotrentuno/02) per diritti di segreteria, Euro 200,00 (duecento/00) per imposte di registro, nulla è dovuto a titolo di bollo; ed Euro 4.335,01 (quattromilatecentotrentacinque/01) quale rimborso delle spese di pubblicazione del bando di gara e dell'avviso di aggiudicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Letto, approvato e sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e ss.mm.ii.

IL COMUNE DI BOLOGNA (Dott.ssa Maria Adele Mimmi)

L'APPALTATORE Sig.ra Franca Guglielmetti

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Roberto Finardi)

Atto fatto in Bologna, presso la sede municipale allo scopo attrezzata per il collegamento telematico e letto da me, Segretario Generale, ai Signori comparenti collegati da remoto mediante video conferenza i quali, a mia domanda, lo hanno accettato, approvato e dichiarato pienamente conforme alla loro comune volontà avendomi dispensato dal dar lettura dei documenti che ne costituiscono parte integrante avendomi gli stessi dichiarato di averne preso esatta conoscenza in precedenza. Il testo del contratto redatto in PDF viene trasmesso telematicamente per la sottoscrizione che avviene sotto la mia vigilanza con firma digitale.

Atto pubblico amministrativo informatico, redatto elettronicamente da me e da persona di mia fiducia su supporto informatico non modificabile, in pagine 11 e letto mediante l'uso e il controllo mio personale degli strumenti informatici, ai comparenti e quindi sottoscritto dalle parti nelle suddette qualità mediante apposizione di firma digitale, ciascuna apposta mediante "dispositivo di firma" idoneo del quale, prima della sottoscrizione di me, Segretario Generale rogante, è stata previamente accertata la validità e l'efficacia temporale:

La firma digitale del dott. Maria Adele Mimmi è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da ACTALIS, iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, risulta non revocato né scaduto.

La firma digitale della Sig.ra Franca Guglielmetti è stata verificata con esito tecnico positivo. Il certificato rilasciato da IC Infocamere, iscritta nell'elenco dei certificatori tenuto da Digit PA, risulta non revocato né scaduto.

I suddetti comparenti appongono le proprie firme digitali sul file costituente il contratto informatico che non è in contrasto con l'ordinamento giuridico.

Firmato digitalmente da:

IL COMUNE DI BOLOGNA (Dott.ssa Maria Adele Mimmi)

L'APPALTATORE (Sig.ra Franca Guglielmetti)

IL SEGRETARIO GENERALE (Dott. Roberto Finardi)